**CARROZZIERE**

**FIGURA PROFESSIONALE DISCIPLINATA DALLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1992 N. 122 (GU N. 41 DEL 19/2/92) E DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2012, N. 224 (GU N. 297 DEL 21/12/12)**

**ATTIVITÀ / MANSIONI**

Specializzato/a nella riparazione, sostituzione e riverniciatura della carrozzeria di autoveicoli vecchi o danneggiati in incidenti stradali. In misura minore provvede anche alla progettazione ed esecuzione di componenti di carrozzeria per veicoli speciali come ad es. autoambulanze, veicoli antincendio, furgoni frigoriferi ecc. Nel caso di autoveicoli incidentati provvede a rilevare e tagliare le parti danneggiate, a riparare le ammaccature e, se del caso, a sostituire singole parti. Utilizzando diversi attrezzi speciali svolge le seguenti attività: rettifica, saldatura, avvitatura, inchiodatura, martellatura, stuccatura, smerigliatura. Un lavoro a parte è rappresentato dalla verniciatura. Altre mansioni usuali sono la rettifica, la bombatura, il trattamento delle superfici ecc.  
Per mettersi in proprio è necessaria l’iscrizione al relativo registro presso la Camera di Commercio che fornisce informazioni dettagliate al riguardo

**ATTITUDINI, CONOSCENZE E FIGURE AFFINI**

**Attitudine**  
Abilità manuale, accuratezza e precisione, senso delle forme e dei colori, resistenza fisica

**Conoscenze professionali**  
Le suddette attività vengono svolte con l’ausilio di macchinari e attrezzi speciali, nonché di sofisticati strumenti di prova e di misura. La maggior parte delle carrozzerie è oggi divisa in due settori: nell’uno si svolgono i lavori di riparazione di carrozzerie e telai, nell’altro la verniciatura.

**PERCORSO FORMATIVO**

Requisito tecnico professionale: il titolare o il responsabile tecnico dell’impresa devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

1. avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso da quelli di cui alla successiva lettera c);
2. avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni;
3. avere conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

**Apprendistato professionalizzante**  
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.  
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del ddl 225/2006 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.

**ATTIVITÀ  
PROFESSIONALE**

*In proprio:*  
L’attività può essere esercitata solo a chi possiede requisiti morali e professionali previsti. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal Responsabile tecnico appositamente nominato dall’impresa.  
Per aprire l’attività è necessario presentare una denuncia di inizio attività presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA.

*Come dipendente:*  
Inserimento presso officine specializzate, consorzi di officine